

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI PRIVATI PER L'ACQUA POTABILE DEL CIVICO ACQUEDOTTO

CAPITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Il Municipio della Città di Randazzo ha facoltà di concedere o di distribuire ai privati, a titolo oneroso, l'acqua del civico acquedotto, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'amministrazione del Comune è autorizzata a gestire, in economia, tale servizio.

ART. 2

Per la vigilanza e la direzione del servizio dell'acquedotto civico il Podestà avrà alla sua diretta dipendenza un fontaniere (od un sorvegliante).

ART. 3

Il fontaniere ha l'obbligo di accudire giorno e notte alla manutenzione ordinaria dell'acquedotto (esso è il diretto responsabile di fronte all'Amministrazione del regolare servizio e avrà alla sua diretta dipendenza il sorvegliante) ad esso è devoluto l'incarico di vigilare il serbatoio, d'ispezionare la condotta esterna o quella interna dentro l'abitato, ricercare fughe e perdite di acqua, ispezionare la condotta per le private abitazioni, misurarne le portate e regolarne l'erogazione. Legge periodicamente i contatori e ne riferisce al Podestà, detiene le chiavi per la manovra delle bocche dell'incendio, di inaffiamento e tutto il materiale accessorio che riceverà in consegna, procede alle piccole riparazioni, in una parola è il diretto responsabile dell'intero servizio di fronte all'amministrazione ed è pertanto dall'autorità che godono le Guardie Civiche Comunali. Egli procede alle contravvenzioni contro i terzi nel caso che riscontrasse irregolarità dolose o furti di acqua con compilazione di acqua con compilazione di apposito vergale.

ART. 4

Il posto di fontaniere sarà incluso nella tabella organica del personale addetto al Comune appena le leggi lo consentiranno. In attesa verrà assunto quale straordinario allo stipendio iniziale di £. 300 mensili. Il titolare di detto posto che sarà conferito mediante pubblico concorso, godrà gli stessi diritti degli altri dipendenti del Comune stabiliti dal Regolamento in vigore.

Per concorrere a detto posto bisogna possedere tutti i requisiti previsti dal Regolamento. Come titolo di studio basta sapere leggere e scrivere, ma occorre dare prova della capacità specifica per disimpegnare l'incarico.

ART. 5

La concessione e distribuzione dell'acqua, verrà fatta dal Podestà mediante contratto stipulato dal Segretario Comunale. Detta concessione può essere ottenuta per uso domestico ed industriale. Le concessioni per uso industriale, di cui sopra, saranno sempre subordinate alla quantità di acqua eccedente quella destinata ad uso domestico, tenendo pure conto in ogni caso di quella occorrente per i pubblici servizi.

ART. 6

E' in facoltà del Podestà di concedere acqua per costruzione di case e di edifici e per qualsivoglia altro lavoro e costruzione muraria, sempre che vi sia un avanzo d'acqua da potere concedere a tale scopo.

ART. 7

Le concessioni di cui sopra, potranno anche accordarsi direttamente agli affittuari delle case, ed ai conduttori di pubblici esercizi, nonché agli usufruttuari degli immobili ed ai sequestratari giudiziari per gli stabili sotto agenzie.

ART. 8

Le concessioni di acqua saranno fatte col sistema a contatore e per il periodo di anni cinque.

CAPITOLO II

NORME PER IMPIANTI PRIVATI

ART. 9

Per le concessioni di acqua tutte le spese occorrenti per l'impianto, cioè: prese dirette dalla tubatura, colonne montanti, tubolatura di ramificazioni dei diversi accessori, sono a carico del concessionario.- Il concessionario non può mai indicare il punto o la condotta dalla quale deve derivare, essendo ciò indicato dall'Amministrazione Comunale, la quale terrà in debito conto, oltre che le ragioni tecniche, quelle economiche nei riguardi dell'utente. Le condutture, da chiunque costruite, restano di proprietà del Comune sino al punto d'introduzione dei fabbricati privati.

ART. 10

I lavori che vanno a carico dell'utente dovranno eseguirsi direttamente dall'utente medesimo e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Il richiedente della concessione di acqua dovranno sottoscrivere una domanda in carta da bollo, diretta al Podestà nella quale sarà specificato:

- a) la qualità di acqua minima che si richiede;
- b) l'accettazione del prezzo e di tutte le condizioni previste nel vigente regolamento;
- c) la qualità del richiedente, cioè se proprietario, usufruttuario, sequestratario giudiziario e affittuario dello stabile per cui viene fatta domanda;
- d) l'ubicazione della stabile ed il nome della strada ove è situato con l'indicazione del numero civico. Alla domanda dovrà essere allegata la bolletta della Tesoreria Comunale comprovante il versamento del diritto fisso di attacco stabilito in £. 100 (cento), e di un'altra bolletta del versamento di £. 30 per spese di contratto, salvo liquidazione.

CAPITOLO III

NORME PER IL CONSUMO DELL'ACQUA

ART. 12

Le concessioni di acqua per uso domestico saranno fatte per quantità non minore di litri 200 al giorno per le abitazioni private, e litri cento al giorno per i privati esercizi.

Le concessioni di acqua per uso industriale di cui all'art. 6 non dovranno essere inferiori a litri 1000 (mille) al giorno.

CAPITOLO IV

NORME PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DELL'ACQUA

ART. 13

I concessionari dovranno sempre pagare la quantità di acqua minima obbligatoria risultante dal contratto, quand'anche ne avessero consumato una quantità minore o non ne avessero consumato affatto.

Saranno anche tenuti a pagare la quantità maggiore consumata risultante dal contatore giusto il prezzo di cui all'art. 26.- L'intero canone annuale corrispondente al minimo consumo stabilito in contratto, dovrà pagarsi nell'anno in corso alla firma del contratto. Per gli anni successivi sarà pagato anticipatamente alla prima quindicina di gennaio.

ART. 14

La liquidazione del maggiore consumo di acqua, l'Amministrazione farà eseguire la lettura del contatore, degli agenti municipale all'uopo delegati ogni quattro mesi posticipatamente cioè: Aprile - Agosto e Dicembre di ciascun anno ed in base agli accertamenti da costoro fatti, sarà determinato l'ammontare di detto maggior consumo.

L'ammontare dell'acqua consumata in più sul minimo obbligatorio si pagherà alla scadenza del quadrimestre successivo alla lettura del contatore. - Del minore consumo al di sotto del minimo obbligatorio convenuto in contratto non se ne trarrà calcolo, e tale minore consumo non darà diritto ad abbuono né a compensazione di sorta con l'altra quadrimestre.

ART. 15

Perché non venga fortemente turbata la regolare distribuzione dell'acqua agli altri utenti il consumo quadrimestrale delle concessioni per uso domestico ed industriale non dovrà oltrepassare il triplo del minimo obbligatorio convenuto in contratto. In caso di eccedenza il di più verrà, per ciascun quadrimestre, e senza compensazione di sorta pagato a titolo di penale ad un prezzo doppio di quello fissato nel presente regolamento.

ART. 16

Il ritardo dei dovuti pagamenti, oltre quindici giorni dalla scadenza darà diritto all'Amministrazione di sospendere senza obbligo di preavviso, la somministrazione dell'acqua mediante la chiusura del rubinetto di presa, oltre l'esperimento di ogni altra azione e diritto a norma di legge per la riscossione del credito e del risarcimento dei danni, spese ed interessi. La sospensione della provvista di acqua suddetta non esonera l'utente dal pagamento della rata dovuta e di quelle successive fino alla estinzione degli obblighi assunti col contratto di concessione.

CAPITOLO V

NORME PER L'ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DELLE PRESE DI ACQUA

ART. 17

E' rigorosamente vietato di destinare l'acqua ad altri usi che non siano quelli domestici, e di ramificare condutture d'acqua nella proprietà altrui. Ai contravventori sarà immediatamente tagliata l'acqua o saranno applicate le pene comminate dai vigenti codici civile e penali.

ART. 18

Prima dell'esercizio di una presa d'acqua, si dovrà provvedere ad una ispezione dell'impianto da parte degli uffici competenti, dalla quale risulti che l'impianto risponde a tutte le norme e condizioni prescritte dal presente regolamento e dal relativo contratto di concessione. Saranno muniti di suggello i contatori e sarà accertato il buono stato di funzionamento delle diramazioni.

ART. 19

E' vietato di fare qualunque innovazione e modificazione alle tubature o agli apparecchi senza l'autorizzazione dell'autorità municipale la quale potrà soltanto permetterle sempreché le crederà attuabili e utili.

ART. 20

L'utente è responsabile dell'integrità del suggello apposto al contatore. La rottura di esso e qualunque alterazione fatta agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto all'Amministrazione Comunale di sospendere immediatamente il flusso dell'acqua salvo l'azione civile e penale nelle forma di legge e le penalità fissate nel presente regolamento. Oltre a ciò l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere il doppio del prezzo dell'acqua sottratta abusivamente insieme a tutte le spese del verbale di contravvenzione, di reclamo e di riapposizione dei suggelli.

ART. 21

Avvenendo qualche guasto fortuito nelle condutture e negli apparecchi, l'utente dovrà darne immediatamente avviso scritto al Podestà che ordinerà le opportune riparazioni, le quali saranno fatte a spese dello Ufficio, qualora il guasto sia avvenuto nelle pubbliche vie, ed a spese dell'utente quando il danno ricade sulla ramificazione privata.

ART. 22

La diminuzione ed interruzione dell'acqua dipendente dalle necessarie riparazioni alle condutture pubbliche, o da qualsiasi altra causa, per un periodo continuative non superiore ad un mese non dà diritto all'utente ad alcun indennizzo. Per interruzioni continuative di maggior durata si farà luogo a secondo dei casi alla proporzionale diminuzione del prezzo stabilito come minimo consumo. Il termine non decorre se non dal giorno in cui l'utente avrà dato avviso, per iscritto, al Podestà, che ne rilascia ricevuta della verificata interruzione o diminuzione dell'acqua.

ART. 23

In nessun caso e per qualsiasi ragione, il Comune potrà mai essere tenuto ad alcuna rivalsa di danni, che l'utente avrà potuto risentire per la mancanza dell'acqua dipendente da qualsiasi causa.

CAPITOLO VI°

NORME PER LA VERIFICA E RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI.

ART. 24

Gli agenti della Amministrazione Com.le hanno il diritto di verificare anche nell'interno delle case dalle ore otto del mattino alle cinque di sera i meccanismi e le condutture e di suggerire le modificazioni e le riparazioni che credessero necessarie, e ciò anche quando, per qualsiasi motivo o ragione, sia cessato o sia stato tolto il flusso dell'acqua.

In caso di opposizione, gli agenti della Amm.ne Com.le dovranno munirsi di una ordinanza speciale del Podestà, anche agli effetti degli art. 158 o 207 del Codice Penale.

ART. 25

Il rifiuto per parte degli utenti di fare eseguire le modificazioni o riparazioni suggerite, dà diritto alla Amm.ne di sospendere la somministrazione dell'acqua, e di fare eseguire le dette modificazioni e riparazioni direttamente a spese dell'utente da rivalersene, giusto Art. 153 della legge Com.le e Prov.le, senza che questi possa aver diritto di essere compensato dai danni in qualsivoglia modo sofferti, né a rimborso di sorta.- Nel caso della sospensione della somministrazione dell'acqua, l'utente è sempre obbligato al pagamento di un quadrimestre di canone di acqua contrattuale, anche se la scadenza del contratto abbia luogo avanti i quattro mesi dopo la sospensione.

ART. 26

Il prezzo dell'acqua da pagarsi al Comune da ciascun concessionario per metro cubo è di £. 1= per concessioni ordinarie, e £. 0,80 per concessioni per uso industriale.

ART. 27

L'acqua per lo spegnimento di incendi dalle bocchette pubbliche è gratuita . A richiesta dei privati, possono stabilirsi dal Podestà bocche di incendio nei cortili ed all'esterno dei fabbricati, restando però a totale loro carico i lavori occorrenti per la presa d'acqua del tubo principale per la condotta o per la bocca di incendio che sarà chiusa da suggello speciale da rompersi solo in caso di incendio e da riaprirsi tosto che sarà spento l'incendio.

ART. 28

E' vietato ai concessionari, nel modo più assoluto, di servirsi dell'acqua per l'innaffiamento dei giardini, ortaggi od altre culture alimentari, sotto pena della immediata disdetta del contratto.

CAPITOLO VIII

CONTATORI

ART. 29

Il contatore viene acquistato dall'utente, ed il prezzo sarà pagato dall'utente stesso all'atto dell'impianto, rimanendo il contatore in piena proprietà dell'utente. L'ingegnere direttore dell'acquedotto dovrà volta per volta indicare il tipo più adatto. La scelta del sistema e del tipo del contatore da applicare il ogni singolo caso nonché il suo diametro resta quindi nella piena ed insindacabile facoltà dell' Amm.ne Com.le.

ART. 30

Nel caso di guasti di un contatore, il canone quadrimestrale, agli effetti del prezzo dell'acqua, verrà stabilito nella stessa misura del quadrimestre precedente.

ART. 31

Quando l'utente ritiene che un contatore sia inesatto potrà domandare la verifica all'Amm.ne Com.le previo deposito di Lire 5. – Tale deposito sarà restituito nel caso in cui il reclamo sarà fondato. Per la esattezza di misurazione del contatore sarà ammessa una tolleranza del 10% in più od in meno anche agli effetti della superiore verifica chiesta dall'abbonato.

ART. 32

L'utente è responsabile dei danni prodotti al contatore, accertato il guasto al contatore, l'utente a sue spese, è obbligato a ripararlo entro 24 ore in caso d'inadempimento sarà tolto dell'acqua.

CAPITOLO IX

CONTRATTI DI CONCESSIONE

ART. 33

Il contratto di concessione di acqua, da stipularsi tra il Podestà o l'utente avrà la durata di cinque anni, e si intenderà prorogato per un altro quinquennio, e così successivamente di quinquennio in quinquennio, sempreché non sarà disdetto da una delle parti due mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di demolizione, distruzione per incendio o abbandono dello stabile per vetustà o per altra causale il contratto s'intende risolto subito sempre dietro richiesta scritta dell'utente.

ART. 34

Il contratto di concessione da redigersi dal Segretario Comunale, in seguito a disposizioni del Podestà, deve contenere:

1. Il nome del concessionario;
2. Il modo di concessione;
3. L'uso;
4. Il prezzo dell'acqua;
5. Il minimo consumo obbligatorio;
6. La denominazione della via ed il numero civico dello stabile;
7. Il numero dei rubinetti e bocche di erogazione e la loro ubicazione;
8. Le clausole, che s'intendono nel contratto racchiuse tutte le disposizioni del presente regolamento come parte integrante del contratto stesso;
9. La durata della concessione;
10. Il canone annuale corrispondente al minimo consumo e l'epoca dei pagamenti;
11. La citazione della lettura di assortimento del proprietario della stabile, nel caso da cui la concessione venga fatta al fittuario;
12. Quelle altre clausole e condizioni che a secondo la specialità dei casi si crederanno necessari.

ART. 35

Le spese tutte di contratto e relative tasse di registro sono a carico del concessionario.

ART. 36

Il contratto di concessione è personale. L'abbonato non potrà cedere ad altri, per qualsiasi ragione, l'uso dell'acqua, meno che ai propri inquilini. La traslazione, a qualunque titolo dell'immobile fornito di acqua non induce la risoluzione del contratto.

L'antico concessionario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso l'Amministrazione Comunale se non quando il successore avrà assunto, per conto proprio la concessione con nuovo contratto.

ART. 37

Il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale quanto eventualmente può essere dovuto dal precedente proprietario. Nel caso di ritardo o rifiuto potrà essere sospesa la somministrazione dell'acqua e chiuso il tubo di derivazione salvo sempre rimanendo l'azione civile per il conseguimento della somma dovuta, la multa, la rivalsa dei danni ed interessi.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI SANITARIE

ART. 38

Le colonne montanti e le diramazioni interne delle case di abitazione dovranno essere di ghisa e di ferro zincato, escluso il piombo.

ART. 39

Nessun tubo portatore e di servizio per l'acqua potabile dovrà essere posto e fissato attraverso, sopra e entro alcun fognolo e pozzetto di smaltimento, ed in qualunque luogo dove l'acqua portata da tali tubi possa essere inquinata; quando ciò sia indispensabile dovrà passare attraverso altro tubo di ghisa e d'involucro di sufficiente lunghezza e resistenza, e di tale costruzione da offrire protezione al tubo dell'acqua.

ART. 40

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso alimentare domestico, sarà fatta mediante rubinetti e tubazioni che tinguano direttamente alla condotta stradale senza interposizione serbatoi o cassette di raccolta. – Il contenuto del presente articolo, sempre salvo le disposizioni tempestive che potesse imporre il Podestà, di concerto con l'Ufficio tecnico comunale quando speciali ragioni consigliassero altrimenti.

MISURE DISCIPLINARI

ART. 41

Qualunque operazione di riprese e riconsegna d'acqua all'utente, per cessato uso, sia per morosità di pagamento, sia per abuso alterazione di apparecchi, porta con se il pagamento anticipato da parte dell'utente di £. 5.= a titolo di indennità per accessi operazioni per attivare gli apparecchi e alle spese vive occorrenti.

ART. 42

L'Amministrazione si riserva la facoltà di usare tutte quelle cause che riterrà opportuno per garanzia dei suoi interessi nella distribuzione e fornitura dell'acqua.- A questo effetto i suoi interessi nella distribuzione e fornitura dell'acqua.

A questo effetto i suoi agenti dalle otto del mattino alle cinque di sera hanno il diritto di accedere presso gli uffici per fare le contestazioni che potranno occorrere.-

ART. 43

Salvi i casi di sottrazione di acqua, diramazione abusive e guasti procurati agli apparecchi misuratori o alla condotta, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, saranno applicate le disposizioni del Cap. 11° (art. 200 e 203) della Legge Comunale e Provinciale del Testo Unico in vigore, per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento per cui sia prevista una speciale penalità.

ART. 44

Il Podestà è autorizzato ad emanare tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

ART. 45

In caso di modifiche ed aggiunzioni al presente regolamento, le dovute prescrizioni saranno obbligatorie anche per la fornitura di acqua già in corso.